



COMUNE DI ARITZO

Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI

DI PROPRIETA' COMUNALE

"OASI NATURALISTICA DEL TEXILE"

ARTICOLO 1

GENERALITA'

Il presente regolamento disciplina la concessione dei locali del Oasi naturalistica del Texile di proprietà del Comune di Aritzo che possono essere concessi in uso a:

- Enti pubblici;
- Associazioni di volontariato;
- Associazioni riconosciute o non riconosciute che operano nel campo della tutela ambientale, sociale, culturale, sanitaria o nel settore sportivo e ricreativo, purchè non aventi fini di lucro, che risiedano nel territorio comunale ed a condizione che tale uso sia sorretto da un interesse pubblico e non contrasti con interessi di pari grado sottesi all'utilizzo della struttura.
- Organizzazioni sindacali;
- Organizzazioni imprenditoriali e di categoria;
- Singoli cittadini e Famiglie che ne vogliano far uso per feste private, quali prime comunioni battesimi, compleanni, ecc;
- Comitati spontanei di cittadini ovvero singoli soggetti che intendono svolgere attività rivolte alla comunità locale diretta alla valorizzazione, tutela e recupero di usi e tradizioni locali, aventi carattere religioso e/o civile, che ne facciano regolare richiesta per svolgervi conferenze, convegni, riunioni di lavoro e comunque attività che abbiano un carattere sociale e culturale e per allestirvi mostre d'arte che abbiano una durata non superiore ai 7 giorni . Tutte le concessioni in uso che abbiano una durata superiore sono disciplinati dall'istituto del comodato d'uso.

ARTICOLO 2

MODALITA' DI RICHIESTA

La richiesta di concessione in uso, compilata sull'apposito stampato fornito dall'Amministrazione comunale, dovrà essere indirizzata al Sindaco e dovrà pervenire all'ufficio tecnico, almeno 7 giorni prima della data fissata per la manifestazione stessa. Essa dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'Ente Organizzatore o dal richiedente e dovrà indicare chiaramente il genere di manifestazione che si intende organizzare, il titolo della conferenza, il periodo di tempo durante il quale si intende occupare il locale stesso, ed ogni altra indicazione che l'Amministrazione potrà richiedere considerandone l'utilità.

L'utilizzo dei locali viene concesso dal comune secondo l'ordine di presentazione delle domande in base al numero di protocollo .

ARTICOLO 3

DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO OCCASIONALE

La durata della concessione in uso occasionale dei predetti locali non potrà di norma superare i 7 giorni.

ARTICOLO 4

CANONE PER CONCESSIONE OCCASIONALE

L'utilizzo dei locali in oggetto, ai sensi degli articoli precedenti, è sempre condizionato al pagamento di un canone concessorio pari ad € 100,00 per ogni giorno o frazione di giorno di effettivo utilizzo; e di una quota per consumi idrici ed energetici pari a € 30,00;

Ogni anno la giunta comunale con proprio atto aggiorna le tariffe del Canone, dei consumi idrici ed energetici.

I pagamenti delle quote relative al canone e al consumo idrico ed energetico di cui al comma 1 del presente articolo, devono effettuarsi almeno 2 giorni prima dell'utilizzo della struttura, a mezzo di bonifico bancario o tramite c.c.p. N. 12096087 indicando come causale "Concessione n. ___ del ___/___/___ per l'utilizzo dei locali OASI".

ARTICOLO 5

ALLESTIMENTO DEI LOCALI

L'amministrazione comunale concederà l'uso dei locali richiesti nello stato di fatto in cui si trovano al momento della concessione.

Ogni diversa sistemazione o allestimento della struttura da quella esistente dovrà essere effettuata dal richiedente previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale, al quale, se ritenuto dallo stesso necessario, dovrà essere presentato l'elaborato tecnico concernente le modifiche che si intendono apportare per l'allestimento.

Qualora il concessionario sia autorizzato ad un allestimento della struttura, diverso da quello esistente al momento della concessione, dovrà ripristinare lo stato originario dell'immobile, compresa la pulizia dello stesso, alla scadenza. Qualora il concessionario non provveda nei termini, verrà diffidato, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, perché provveda entro e non oltre cinque giorni. Decorso inutilmente i quali, le sarà comminata una penale da determinare in ragione della particolarità dei lavori da eseguire per ripristinare lo stato dei luoghi iniziale e della finalità della concessione.

Se il responsabile lo ritiene opportuno, al fine di tutelare l'Amministrazione rappresentata, può richiedere la presentazione di idonea polizza fideiussoria a garanzia del corretto utilizzo della struttura e di eventuali danni. In tal caso, la mancata presentazione della polizza fideiussoria determinerà la mancata concessione della struttura.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico o un suo incaricato, disporrà la consegna e restituzione dei locali, previa redazione e sottoscrizione di apposito verbale con indicazione dello stato degli stessi, dei termini e delle condizioni per la riconsegna.

ARTICOLO 6

COMUNICAZIONI CONCESSIONI

L'atto formale di concessione in uso occasionale, per particolari manifestazioni che coinvolgono un rilevante numero di persone dovrà essere inviato per conoscenza alla stazione dei Carabinieri di Belvì e alla Polizia Locale di Aritzo.

ARTICOLO 7

Il Responsabile del Servizio Tecnico potrà incaricare un dipendente per lo svolgimento di eventuali funzioni di collegamento tra i concessionari e l'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 8

RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

Sia l'Amministrazione comunale che il personale incaricato sono esonerati da eventuali responsabilità derivanti da danni o ammanchi che a qualsiasi titolo si verificano nel corso dell'uso dei locali a seguito di concessione a terzi.

ARTICOLO 9

RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è responsabile direttamente degli eventuali danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'occasione dall'utilizzo dei locali in concessione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi conseguente risarcimento. E' tenuto altresì a risarcire l'amministrazione comunale per qualsiasi danno causato alla struttura ed agli impianti. Dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno, periodo di elevato pericolo di incendio, sarà cura del concessionario comunicare alla Stazione Forestale competente, l'eventuale accensione, all'esterno della struttura, di fuochi finalizzati alla cottura di cibi.

ARTICOLO 10

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 4 della L. 241/1990 e ss. mm. e ii. l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento è l'ufficio tecnico comunale.

allegato all'atto consiliare n. 13 dell' 8 giugno 2016

ARTICOLO 11

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rimanda alla normativa vigente.

ARTICOLO 12

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore, secondo quanto previsto dalle disposizioni statutarie, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione dello stesso nell'albo pretorio del Comune